

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 367 del 14.12.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Australian Gold/UAMI — Effect Management & Holding (HOT)

(Causa T-611/13) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo HOT — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 — Ricorso incidentale dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 — Ricorso incidentale dinanzi al Tribunale — Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991»]

(2015/C 302/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Australian Gold LLC (Indianapolis, Indiana, Stati Uniti) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Poch e S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Effect Management & Holding GmbH (Vöcklabruck, Austria) (rappresentante: H. Pernez, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 10 settembre 2013 (procedimento R 1881/2012-4), relativa a un procedimento di nullità tra Australian Gold LLC e Effect Management & Holding GmbH.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 10 settembre 2013 (procedimento R 1881/2012-4) è annullata, nei limiti in cui ha omesso di statuire sulla domanda della Australian Gold LLC relativa ai «preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrader», rientranti nella classe 3, e ai «prodotti igienici per scopi medici», rientranti nella classe 5, e nella parte in cui ha annullato e riformato la decisione della divisione di annullamento per «profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso», rientranti nella classe 3.
- 2) Il ricorso proposto dalla Effect Management & Holding GmbH dinanzi alla commissione di ricorso è respinto nella parte in cui attiene a «profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso».

- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La domanda di riforma presentata dalla Effect Management & Holding è respinta.
- 5) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 24 del 25.1.2014.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2015 — Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen/UAMI (Lembergerland)

(Causa T-55/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Lembergerland — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio per vini contenente indicazioni geografiche — Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 302/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG (Vaihingen an der Enz, Germania) (rappresentante: H. Steffan, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 14 novembre 2013 (procedimento R 566/2013-1), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo Lembergerland come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 78 del 15.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — The Smiley Company/UAMI — The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

(Causa T-352/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo HAPPY TIME — Marchio internazionale denominativo anteriore HAPPY HOURS — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 302/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: I.-M. Helbig, P. Hansmersmann e S. Rengshausen, avvocati)